



APPUNTI LUISS

Diritto Costituzionale 2

Corso C

M.D.D.





Sommario

I Diritti Inviolabili dell'uomo.....	3
Esame di casi giurisprudenziali	8
Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione.....	11
Diritto alla Riservatezza.....	17
Libertà di manifestazione del pensiero.....	22
La Cittadinanza	33
Cause di preclusione all'acquisto della cittadinanza, ai sensi dell'art.5 della legge 91/1992.....	36
Articolo 18: La libertà di associazione.....	41
Le organizzazioni politiche.....	46
Art. 27 della Costituzione.	52
<i>Il Parlamento</i>	56
Il Presidente Della Repubblica.....	63
Il Governo: Art.95 e art.96 della Costituzione.	70
Le Immunità parlamentari: art. 68 Cost.....	74
Il Divieto di Mandato Imperativo: art.67 Costituzione.....	79
Il diritto di voto: art.48 della Costituzione.....	83

I Diritti Inviolabili dell'uomo

Norberto Bobbio ha affermato che i tre capisaldi della repubblica sono: Diritti dell'uomo; Democrazia; Pace.

Art. 2 Costituzione Italiana :

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Questo articolo statuisce la presenza di alcuni principi fondamentali esistenti nel nostro ordinamento che non possono essere oggetto di revisione costituzionale; afferma anche la presenza di obblighi e doveri dei cittadini che sono caratterizzati da inderogabilità. Essi sono annoverati nei primi 12 articoli della Costituzione.

I diritti inviolabili dell'uomo (intrasmissibili, inalienabili e irrinunciabili) sono **diritti originali**, e per questo motivo la costituzione non può farne a meno, in quanto fondamentali e preesistenti alla Costituzione stessa. D'altro canto non esiste, nella nostra carta costituzionale, un elenco tassativo di suddetti diritti, in quanto essi si configurano come una **normativa a fattispecie aperta**. I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti, non solo al singolo ma anche alle formazioni sociali all'interno delle quali si svolge la personalità dell'individuo.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Da ciò si possono desumere tre principi fondamentali:

1. **Principio Personalista**: la persona umana è a centro del nostro ordinamento.
2. **Principio Pluralista**: Il nostro ordinamento riconosce e garantisce a tutti i diritti inviolabili dell'uomo.
3. **Principio Solidarista**: impone l'adempimento degli obblighi e dei doveri inderogabili ex art. 2 Cost.

Ultime considerazioni:

- Un paese è altamente democratico quando impiega pochissimo tempo per adeguarsi alla volontà dei cittadini.
 - **"Ius est facultas exigendi"**: il diritto è la facoltà di esigere che il comportamento dei cittadini di uno stato venga codificato in norma; il comportamento preesiste alla norma.
 - **Privilegio: "lex in privos lata"**: legge fatta nei confronti dei privati, indipendentemente dal fatto che sia a favore o sfavore del soggetto; esso è vietato nel nostro ordinamento.
-
- **Tutela dell'ambiente.**

Sentenza della Corte Costituzionale n° 210/1987: essa riguarda la conservazione, gestione razionale, mantenimento delle risorse naturali quali acqua, aria e territorio e l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini.

La nozione di tutela dell'ambiente è di natura giurisprudenziale, non è data dalla costituzione. Si è giunti a questa nozione tramite una interpretazione estensiva di norme che tutelano il patrimonio storico-artistico, come ad esempio l'art. 9 comma 2 Cost. e l'art. 32 Cost. Il fatto che questi due articoli siano diritti inviolabili, ha consentito di qualificare anche a tutela dell'ambiente come diritto inviolabile.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

-Repressione del danno ambientale.

Il danno ambientale viene definito come **“un pregiudizio arrecato da qualsiasi attività volontaria o colposa della persona alla flora, alla fauna o alle risorse naturali, costituendo il danno ambientale un’offesa specifica ad un diritto di ognuno di noi, vantato sia collettivamente che individualmente”** ex sent. 210/1987 C.Cost.

La tutela dell’ambiente è andata man mano ampliandosi nel corso del tempo perché si è pian piano compreso che effettivamente l’ambiente medesimo è un elemento determinante della vita di ogni individuo. I danni ambientali si estendono alle complessive condizioni di vita delle persone e costituiscono una garanzia per una vita serena nella quale il cittadino può vire protetto dallo Stato. Lo Stato è dunque obbligato a tutelare l’ambiente. Ciò ha generato l’ampliamento della tutela sia civilistica che penalistica, la quale è rivolta sia ai cittadini sia ai non cittadini che agli apolidi.

Nel 1986 fu istituito il Ministero dell’ambiente e furono varate norme in materia di danno ambientale, però la legittimazione ad agire era stata limitata ad i soli enti pubblici su cui incidevano i beni oggetti di lesione.

Nel 1997 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimazione ad intervenire per danni ambientali sia agli enti pubblici che ai privati.

Successivamente la Cassazione Penale ha affermato che nella nozione di danno ambientale risulta inscindibile l’unione tra valori umani e valori naturali e sociali. Essa ha dunque esteso la legittimazione processuale anche ai privati e alle associazioni private, affinché possa essere tutelato un diritto soggettivo fondamentale che spetta ad ogni individuo, quale l’ambiente.

Nel 2001 è stata data una definizione specifica di danno ambientale, con la riforma del Titolo V parte 2 della Costituzione. Attraverso

questa riforma la tutela dell'ambiente è stata inserita nella Costituzione.

Così si è giunti all'emanazione nel 2006 del **Testo Unico dell'Ambiente**, il quale introduce la legittimazione dei privati ad agire in materia di danno ambientale.

Infine nel 2008 la Cassazione Civile ha precisato la qualificazione di danno ambientale, definendolo come un danno di tipo patrimoniale. Il danno all'ambiente si concretizza nell'impatto economico negativo che la distruzione, il deterioramento e l'alterazione dell'ambiente ha sulla collettività. La tutela civilistica garantisce il risarcimento patrimoniale singolo (in teoria). Sotto il profilo penalistico la repressione dei reati ambientali si divide tra ipotesi disciplinate da leggi speciali e ipotesi che si sono affermate attraverso l'interpretazione estensiva delle norme del codice penale (es. reato di disastro innominato colposo, artt. 449 e 434 cod. pen.).

Attraverso la giurisprudenza l'utilizzo di queste norme è esteso anche al concetto di **disastro ambientale**: esso si verifica quando i fattori di inquinamento assumono una durata, un'ampiezza e un'intensità tale da esporre i beni ambientali e la pubblica salute a seri rischi di grave e comprovata compromissione.

- **Art. 117 comma 2 lettera S**: stabilisce un diritto fondamentale; prevede che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sia assoggettata alla legislazione esclusiva dello Stato.

Questa previsione ha generato molti dubbi interpretativi, sia in merito al corretto riparto di competenze, sia in merito al conferimento delle funzioni amministrative. Suddetti dubbi sono resi più forti in quanto in base all'art. 118 Cost. le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. La Corte Costituzionale ha affermato che lo Stato, in quanto titolare di competenza esclusiva in materia ambientale, può avocare a sé le relative funzioni amministrative, oppure può conferire dette funzioni ai comuni o agli enti locali, oppure prevedere che la funzione

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

amministrativa sia esercitata tramite un coinvolgimento contestuale di organi statali e regionali, ovvero di organi locali (sent. 303/2003-142/2004). Le regioni, se nell'esercizio delle proprie competenze legislative finiscono per incrociare la disciplina statale in materia ambientale, possono anche fissare livelli di tutela ambientali più elevati rispetto a quelli statali ma solo se questo è strettamente strumentale rispetto ad un miglior esercizio delle competenze legislative, non certo per alterare i livelli di legislazione statale (sent.61/2009 C. Cost.).



Esame di casi giurisprudenziali

Sentenza C.Cost. 250/210. Lo straniero che fa ingresso sul territorio italiano in forma clandestina.

Lo sbarco nel territorio italiano e il permanervi costituisce l'ipotesi di reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 *bis* lg. 276/1999 (Bossi-Fini.).

Questa legge è stata confermata dalla corte, poiché erano stati sollevati contrasti tra l'art. 10 *bis* della Bossi-Fini e l'art. 2 della Cost. La Corte ha affermato che la condizione di clandestinità è idonea a rappresentare un fatto costitutivo di reato, poiché è primario interesse dello Stato quello di tutelare i flussi migratori nel proprio territorio. Quindi l'accesso clandestino, anche se non è accompagnato da comportamento delittuoso, viola di per sé stesso l'interesse statale a consentire l'ingresso degli stranieri secondo forme organizzate e controllate.

L'interesse al controllo del flusso migratorio è strumentale alla tutela di molteplici interessi costituzionali, come la sicurezza, la sanità e l'ordine pubblico. L'incriminazione dello straniero clandestino non determina quindi violazione dei diritti inviolabili dell'individuo, perché le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza degli stranieri.

Sentenza Corte Cost. 306/2008. Extracomunitaria residente in Italia da oltre 6 anni in stato semi-vegetativo a seguito di un grave incidente

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

stradale. L'Inps le negò l'indennità di accompagnamento perché non era in possesso della carta di soggiorno in quanto carente di particolari requisiti di reddito.

La C.C. doveva decidere se l'indennità potesse essere corrisposta ad un cittadino straniero senza permesso a causa della mancanza di requisiti reddituali.

La Corte ha affermato che l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti disabili che non possono compiere atti normali della vita. Essa ha addotto due motivazioni; dapprima il giudice ha rilevato che ci sarebbe stata una disparità di trattamento non giustificata di trattamento tra stranieri comunitari e stranieri extracomunitari, perché si sarebbero violate le norme costituzionali di cui all'art. 3 e 2 della cost. .Lo stato deve garantire uguale trattamento a prescindere dalla nazionalità; è importante che i soggetti versino nelle stesse condizioni. Ha poi aggiunto che il caso in questione contrasta con gli artt. 32 e 38 della Costituzione, che tutelano il diritto alla salute; essi sono diritti fondamentali della persona, e per questo motivo non possono dipendere dal reddito.

Sentenza Corte Cost. 245/2011. Caso di una cittadina italiana e un cittadino marocchino che volevano sposarsi.

L'ufficiale di stato civile negò loro la possibilità di contrarre matrimonio poiché il cittadino marocchino non aveva un documento che attestasse la regolarità del suo soggiorno. Non aveva il permesso e non risultava stabilmente presente sul territorio italiano.

La C.C. ha affermato che vi era la possibilità e il diritto di contrarre matrimonio. La corte ha affermato che il matrimonio costituisce espressione della libertà e della autonomia della persona, sì che il diritto a contrarlo liberamente è oggetto di quella tutela primaria assicurata dagli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, articoli che fanno

sì che questa tutela faccia rientrare il matrimonio nei diritti inviolabili dell'uomo; il diritto a contrarre matrimonio deve essere riconosciuto e garantito a tutti in posizione di uguaglianza (*matrimonium est consortium omnis vitae, divinae et umani iuris communicatio*). Vi è inoltre contrasto con l'art. 16 della Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell'Uomo e con l'art.12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La C.C. ha affermato ha confermato quindi il consolidato orientamento secondo il quale i diritti inviolabili dell'uomo spettano a tutti, non in quanto partecipi di una comunità politica, ma ai singoli individui in quanto esseri umani. Non è preclusiva quindi alle nozze la circostanza che lo straniero non risulti stabilmente e regolarmente presente sul territorio italiano.



Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione.

Art. 15 Costituzione: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”

Sono violabili quando vi è un provvedimento motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabiliti dalla legge. Essi sono ricompresi nel novero delle libertà individuali, congiuntamente all’articolo 13 e 14 della Costituzione. Ciò completa la tutela costituzionale dettata in difesa della inviolabilità della persona, la quale viene protetta anche dalla ingerenza della pubblica autorità. Libertà e segretezza sono considerati e disciplinati in modo congiunto, in quanto una trova il fondamento nell’altra, e nessuna delle due trova applicazione senza l’altra.

I padri Costituenti non hanno specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile, ma possiamo affermare che sia il mittente che il destinatario non titolari di questo diritto; hanno entrambi diritto che gli venga assicurata pari tutela e pari dignità.

L’art. 21 Cost. tutela la libertà di manifestazione del pensiero intesa come rivolta *erga omnes*, perché il destinatario non è specificato; siamo di fronte ad un messaggio divulgativo che si rivolge a tutti. Il

problema di garantire la segretezza della corrispondenza era stato posto dai padri costituenti nei lavori preparatori alla Costituzione. Di questo si occupò la Commissione Forti, alla quale aveva riconosciuto l'esigenza di garantire la piena libertà di comunicazione con altre persone attraverso mezzi esistenti, e soprattutto garantendo al cittadino la piena segretezza. Comunque non ci fu un'adeguata discussione sulla disciplina dell'art.15 e il rapporto con gli artt. 13, 14 e 21.

La prima sottocommissione dell'Assemblea Costituente aveva previsto una norma apposita in materia di libertà e segretezza delle comunicazioni, norma che fu però successivamente assorbita dal Comitato di Redazione in un articolo unificato per le tre libertà oggi contemplate dagli articoli 13, 14 e 15. Successivamente venne poi prescelta una disciplina differenziata per libertà e segretezza della corrispondenza; così facendo i costituenti avrebbero voluto evitare che il diritto in questione potesse subire delle limitazioni da parte di autorità pubbliche diverse da quella giudiziaria. I padri costituenti scelsero l'intervento della polizia, perché per poter derogare all'obbligo della segretezza delle comunicazioni, ben difficilmente poteva essere richiesta da organi diversi della magistratura ogni tipo di misura urgente.

Questa limitazione sarebbe dovuta, secondo alcuni, alla maggiore attenzione da parte del costituente per la sfera interna dell'individuo, anche perché la limitazione della libertà di corrispondenza e di comunicazione incidono sempre anche su un altro individuo, oppure perché il costituente potrebbe aver considerato quanto fosse più facile effettuare una intercettazione rispetto ad effettuare una perquisizione personale ovvero domiciliare.

Vi sono delle tesi oggetto di discussione della dottrina penalistica in merito all'art. 15 Cost. Il concetto di comunicazione ve essere inteso nel modo più ampio possibile e a questo scopo deve essere irrilevante sia il contenuto della corrispondenza sia lo strumento di trasmissione. L'illecito che viene commesso deve essere caratterizzato da due elementi: **INTERSUBIETTIVITA'** (deve essere una comunicazione tra soggetti) e **ATTUALITA'** (poiché decorso del tempo può non essere più attuale in quanto viene a cessare il carattere privato e personale della comunicazione, che viene ad acquistare un valore esclusivamente simbolico). Secondo questa impostazione, la differenza tra libertà di comunicazione (art.15) e libertà di informazione (art. 21) consiste nel carattere intersoggettivo ovvero personale della prima. Vi è comunque anche una scuola di pensiero che sostiene che pur accettando questa premessa, la comunicazione potrebbe cadere sotto l'applicazione di cui all'art. 21 quando il numero dei destinatari, ancorché determinato, diventi però elevato.

- **Comunicazione APERTA**: le cartoline sono un esempio di corrispondenza aperta tutelata dalla norma che tutela la corrispondenza ordinaria (art. 15), come del resto conferma dal regolamento postale (art.24?). Affinché la comunicazione acquisti il carattere di personalità stabilito dall'art. 15 della Costituzione, è determinante l'*animus* del mittente, cioè la sua intenzione di far pervenire a uno o più soggetti(ma determinati) il proprio messaggio.

La tutela costituzionale dell'art.15 opera finché persiste il requisito della **ATTUALITA'**. La tutela inizia dal mittente e finisce al destinatario. (il cod. pen. art. 616 e 618 tutela anche questo pericolo e prescinde dall'arrivo della missiva al destinatario. La

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

dottrina tende a ritenere la presenza di una tutela ristretta all'interno dell'art.15: esso tutela lo scambio solo di quelle comunicazioni di pensiero che sono riconoscibili come tali, escludendo ad esempio un pacco postale da questa tutela. Questo perché il pacco (nel nostro esempio) non costituisce una forma di manifestazione del pensiero. Secondo alcuni l'art. 15 garantisce invece la tutela di tutte quelle manifestazioni di pensiero che presentano la caratteristica della intersubiettività. Una comunicazione che non venisse effettuata senza metodi di segretezza è comunque tutelata dall'art. 21, perché è comunque una forma di libertà di pensiero. La Corte Costituzionale ha accolto l'orientamento secondo il quale il concetto di comunicazione deve essere inteso nel modo più ampio possibile, senza dar rilievo al contenuto della comunicazione e alla forma adoperata (si fa qui riferimento ai segni convenzionali utilizzati con le moderne tecnologie), purché tra i due soggetti assuma il ruolo di corrispondenza. È importante anche lo strumento di comunicazione, il quale cambia al variare dei tempi, ed è anch'esso tutelato dall'art.15. La Corte Costituzionale ha affermato che le caratteristiche tecniche del mezzo di comunicazione non rilevano, sono tutti tutelati dall'art.15. Il carattere di inviolabilità e universalità riconosciuto dalla C. Cost. alla libertà presente nell'art.15, discende dal fatto che è riconosciuto a tutti gli individui, siano essi cittadini o apolidi, persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati.

Una tesi più restrittiva configura la segretezza non solo come una garanzia alla libertà di comunicazione, ma come una caratteristica della libertà dell'art.15. Questa tesi afferma che l'art. 15 tutelerebbe una sola situazione giuridica soggettiva, cioè la libertà delle comunicazioni assoggettabili e concretamente assoggettate la disciplina in questione. Proprio la segretezza sarebbe vista nell'ottica della libertà di cui all'art.15, e non sarebbe distaccabile da essa. Secondo questa tesi la segretezza opererebbe fino a che il messaggio risulti trasmesso con uno strumento idoneo a garantirne

la segretezza, con la conseguenza che la segretezza verrebbe a cessare nel momento stesso in cui la segretezza stessa finisse. Ogni forma di comunicazione aperta sarebbe quindi sottratta alla garanzia dell'art.15. la C.Cost. è comunque di diverso avviso; libertà e segretezza, pur essendo strutture connesse, rappresentano due situazioni giuridiche soggettive entrambe oggetto di tutela della norma dell'art. 15.

Le due interpretazioni presentano profili distinti sul piano delle possibili violazioni e delle relative discipline.

Vi possono essere interferenze nella segretezza che non si traducono in interferenze nella libertà (ad esempio le intercettazioni telefoniche o il fermo postale); la distinzione tra libertà e segretezza rende possibile che i titolari rinuncino alla segretezza utilizzando mezzi di trasmissione che non garantiscono la segretezza (corrispondenza aperta),oppure autorizzando il mittente il destinatario a rendere pubblico un messaggio. Da ciò si deduce che il contenuto dell'art.15 può essere derogato sia dal mittente che dal destinatario, ma non perde efficacia perché è una norma derogabile dalla loro volontà. La dottrina ritiene tra l'altro che la segretezza delle comunicazioni costituisce uno specifico profilo del più generale diritto alla privacy.

L'art.15 stabilisce che la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni possa avvenire unicamente per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel rispetto delle modalità e delle garanzie stabilite dalla legge. A differenza di quanto stabilito per la libertà personale e la libertà di domicilio, la norma in esame non afferma che ci può essere un intervento di polizia in caso di necessità e di urgenza, casi che sono predeterminati dal legislatore; secondo alcuni infatti la mancata previsione di eccezioni all'atto motivato dell'autorità giudiziaria non sarebbe il risultato di una decisione consapevole presa dai padri costituenti, ma sarebbe, questa mancata previsione, collegata solo a fattori che potremmo definire

occasionali e contingenti, fattori che si manifestarono durante i lavori preparatori dell'art.15 della nostra carta fondamentale. Ecco perché la necessità di procedere ad una revisione costituzionale che tenga conto della necessità di bilanciare i diritti individuali con le esigenze della collettività. La dottrina, dopo aver a lungo meditato, ha dato prevalenza alla tesi che considera come assoluta la riserva di giurisdizione disposta dall'art.15 della Cost., ed esclude così la possibilità di desumere in via interpretativa l'applicabilità in questo campo di quei poteri preventivi di polizia previsti dagli artt. 13 e 14 della Costituzione.



Diritto alla Riservatezza.

Se ne parlò per la prima volta negli Stati Uniti quando, nel 1890, Warren e Brandeis pubblicarono un saggio intitolato “Right to Privacy” su “Harvard Law Review”. Successivamente, nel 1909, in Francia lo studioso Perraux scrisse il saggio “Le droit de la personnalité” su Rivista trimestrale di diritto civile. Si trattava di affermare un generico diritto della persona ad essere tutelata contro le discriminazioni e contro la divulgazione al pubblico di fatti attinenti la propria sfera privata, trovando il fondamento giuridico di questa protezione al di fuori dei casi di tutela con riserbo espressamente previsti dalle leggi.

Solo nel 1953 in Italia il tribunale di Roma decide di affrontare per prima questa questione. Ai giudici è demandato il compito di decidere in merito ai limiti di libertà di espressione artistica, il compito quindi di giudicare in merito ad un argomento che non c'entra direttamente con l'argomento del diritto alla riservatezza. Allora i giudici affermarono l'esistenza di un diritto alla riservatezza che si concretizza nel divieto di qualsiasi ingerenza e indiscrezione da parte di terzi nella sfera della vita privata della persona. I giudici trovarono un fondamento giuridico per il principio qui esposto nell'art. 10 cod. civ. (abuso dell'immagine altrui) e negli artt. 93 e 97 della legge sul diritto d'autore, utilizzando un'applicazione per via analogica. Ritenevano che ci fosse un aggancio per statuire un vero e proprio diritto alla riservatezza. Una interpretazione dell'art.10 per via analogica ci porta a ritenere che alla base dell'art.10 è presente un generale diritto alla riservatezza. Nel 1956 il medesimo caso finisce in Cassazione (stz. 4487/1956). La Cassazione negò l'esistenza di un diritto assoluto rispetto all'intimità della vita privata, perché a seconda dell'interpretazione data all'art.10 e agli artt.

93 e 97 della legge sul diritto d'autore, può o meno affermarsi l'esistenza di tale diritto. I giudici di merito, secondo la Cassazione, hanno attuato una forzatura, perché queste norme sono norme speciali e non possono trovare applicazione in via analogica. Nel 1963 la Cassazione (stz.990/1963) afferma che si può riconoscere la configurabilità di un diritto alla riservatezza in quanto, sulla scia delle elaborazioni dottrinali, è presente l'esistenza nel nostro ordinamento di un diritto assoluto di libera determinazione nello svolgimento della personalità, diritto che può ritenersi violato quando si divulgano notizie della vita privata di un soggetto senza il suo consenso, a tutto voler concedere, almeno implicito per *facta concludentia*. Quindi in conclusione si continua a negare l'esistenza di un diritto specifico per tutelare il riserbo dell'individuo, ma con questa sentenza si fa un passo in avanti, e si ancora la protezione di tale interesse ad una figura più ampia che viene mutuata dalla carta fondamentale, dal contenuto indefinito, che è il diritto alla personalità riconosciuto dall'art.2, il quale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Nel 1973 la Corte Costituzionale si pronuncia finalmente, sia pure incidentalmente, su questa questione, e se ne occupa anche la dottrina. Investita della questione di legittimità costituzionale (riguardo art. 10 cod. civ. e art. 700 c.p.c.), la Corte colloca il diritto in esame tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati costituzionalmente, richiamandosi all'art.12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e all'art.8 della convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. La Corte afferma che non contrastano con le norme costituzionali, ma anzi mirano a realizzare i fini dell'art.2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, onore, rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente dagli articoli 8 e 10 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.

Il concetto di diritto alla riservatezza è nato grazie all'operato della giurisprudenza ordinaria, la quale ha elaborato una serie di principi che molti anni più tardi sono stati recepiti a livello normativo.

È necessario prendere in considerazione la problematica relativa alla notorietà della persona. Tentando di ridimensionare l'effetto scriminante, si è affermato che non può essere generalizzato il principio della rinuncia implicita delle persone note alla difesa della propria riservatezza; vale a dire che se una persona è nota, ciò non vuol dire che possa essere per questo motivo gettata in pasto ai giornalisti o all'opinione pubblica.

I limiti individuati negli anni dalla giurisprudenza furono finalmente codificati dal legislatore nel 1996 con la legge sulla privacy, abrogata poi dalla legge 196/2003. Questa nuova disciplina, per quanto riguarda i giornalisti, esenta questi ultimi dalla necessità di chiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento di suddetti dati avvenga in occasione dello svolgimento dell'attività professionale e che sia strettamente funzionale al perseguimento delle finalità formative e che avvenga secondo le regole del codice deontologico. Il legislatore ha successivamente ampliato il trattamento privilegiato della professione giornalistica; sia sufficiente ricordare che l'esclusione del consenso si estende oggi ai così detti dati sensibili, ovviamente salvo la necessità di osservare il codice deontologico, in ordine ai limiti del diritto di cronaca, in particolare quello che prevede che l'informazione sia essenziale.

IL SEGRETO: esiste una grande difficoltà nella ricostruzione della teoria del segreto, perché non esiste una teoria generale di esso. Vi sono delle situazioni che fanno capo ai privati, situazioni connesse al valore costituzionale della riservatezza, ma con implicazioni che trascendono tale prospettiva. Vi sono determinati segreti (segreto professionale, segreto scientifico e industriale, segretezza delle comunicazioni ecc..) che riguardano il privato; altri tipi di segreti invece tutelano interessi pubblicistici, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio o quello

investigativo. Ciò che va sottolineato, con particolare riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, è quanto si afferma in materia di regole opposte, che devono valere sia per il pubblico che per il privato. La presenza del segreto nell'ambito privato è la regola, in quanto connesso ai così detti diritti della personalità; in ambito pubblico il segreto deve intendersi come un'eccezione (la democrazia ha come base la trasparenza.), la quale eccezione genera poi i conflitti più delicati se la si paragona con la libertà di espressione o di cronaca, e con i dubbi più consistenti di legittimità costituzionale. Vi sono delle perplessità che si manifestano in modo sempre più violento in materia di disciplina dei segreti di stato, come ad esempio il segreto politico militare. Tale segreto coinvolge il supremo interesse della sicurezza dello stato, stato inteso però anche in relazione alla sua personalità internazionale, cioè lo stato inteso come Stato-Comunità. È ancora aperto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante la questione della prevalenza o meno dell'interesse alla protezione del segreto statale rispetto alla appartenenza dello stato medesimo alla comunità europea, e quindi la necessità di intrattenere rapporti quanto più trasparenti possibile con gli altri stati dell'unione.

IL SEGRETO PROFESSIONALE: molto vicino ad immediate connessioni con l'esercizio del diritto di cronaca; vi è stato un ampio dibattito che ha suscitato la possibilità di configurare una sorta di segreto professionale del giornalista. L'art. 622 del codice penale punisce come delitto la rivelazione di quanto appreso in ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte; esso non menziona il segreto giornalistico, in quanto oggetto di specifica disciplina nell'art. 2 della legge 63/1969, che si occupa della professione giornalistica. Nello stesso tempo bisogna ricordare che il vecchio codice di rito penale non comprendeva i giornalisti tra i soggetti ai quali veniva concessa la facoltà di astenersi dal testimoniare, almeno per quanto riguarda la fonte delle notizie comunque acquisite. Il giudice delle leggi, pur